

Statuto CENTRO BOLOGNA CLUBS

ATTO COSTITUTIVO e STATUTO SOCIALE

- **ARTICOLO 1**

Con il patrocinio di Bologna F.C. 1909 e per iniziativa dei Presidenti del "Bologna Clubs" è costituita una libera associazione denominata "Centro Bologna Clubs", che comunque opera in completa autonomia seguendo le indicazioni del "Comitato dei Presidenti dei Clubs".

La sede dell'Associazione è fissata dove deliberato dal Consiglio Direttivo del "Centro Bologna Clubs". Attualmente in Bologna Via Andrea Costa n. 174.

- **ARTICOLO 2**

Il "Centro Bologna Clubs" ha lo scopo di promuovere ed organizzare la formazione di nuovi Clubs, favorendone l'organizzazione e il coordinamento nell'espletamento della loro attività, anche autonoma, di servire da adeguato mezzo di collegamento tra tutti i Clubs ed il Bologna F.C. 1909, di far sentire sempre più l'affettuoso appoggio degli sportivi alla squadra rossoblu, prevenendo e combattendo ogni forma di violenza e razzismo.

- **ARTICOLO 3**

L'Associazione estende la sua attività in tutto il territorio della Repubblica Italiana. E' apolitica e aconfessionale, non persegue scopi di lucro né di diretto né indiretto e tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.

DEI SOCI

- **ARTICOLO 4**

Possono far parte del "Centro Bologna Clubs" tutti quei Clubs che, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione, siano in grado di dimostrare la loro effettiva consistenza organizzativa, consegnando un veritiero elenco dei propri iscritti, corredati dei relativi indirizzi e che abbiano un minimo di 30 associati per i Clubs costituiti in Bologna e nella provincia di Bologna o di almeno 15 associati per i Clubs altrove costituiti.

Sono soci dell'Associazione tutti i Presidenti dei Clubs sopra descritti che ne condividono le finalità e versano le quote associative annuali ed i contributi democraticamente richiesti entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa che avrà durata non inferiore all'esercizio sociale secondo le previsioni del successivo art 16.

Tutti i soci e associati maggiorenni hanno diritto di voto secondo le modalità del successivo art. 8.

- **ARTICOLO 5**

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal Presidente in carica del Club. La domanda si intende accettata qualora entro un mese dalla

presentazione non sia stato comunicato all'interessato che essa è stata respinta a mezzo raccomandata A/R integrata delle motivazioni.

- **ARTICOLO 6**

Sull'accoglimento delle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo o una commissione di almeno tre membri dallo stesso Consiglio delegata.

ORGANI SOCIALI

- **ARTICOLO 7**

Sono organi dell'Associazione "Centro Bologna Clubs:

A) L'assemblea dei soci d'ora in avanti denominata "Comitato dei Presidenti" formata dai presidenti dei vari Clubs;

B) Il Consiglio Direttivo costituito da un minimo di 6 ad un massimo di 8 consiglieri;

C) Il Presidente del Consiglio Direttivo;

D) Il Collegio dei Probiviri, se nominato.

E' inoltre previsto all'interno del Consiglio Direttivo, un rappresentante dei "gruppi ultras" per la miglior realizzazione degli scopi sociali di cui all'articolo 2.

Può essere ammesso anche un rappresentante dei "gruppi" con finalità analoghe, sempre di gradimento del Consiglio Direttivo e come per il rappresentante dei gruppi ultras senza diritto di voto.

Può inoltre partecipare un rappresentante del "Bologna F.C. 1909" anch'esso senza diritto di voto.

- **ARTICOLO 8**

Il Comitato dei Presidenti è l'organo più importante del "Centro Bologna Clubs" e le sue deliberazioni sono votate a maggioranza della metà più uno dei partecipanti, con l'eccezione delle votazioni relative alle modifiche statutarie e allo scioglimento dell'associazione, per le quali è prevista la maggioranza dei due terzi.

E' composto da tutti i Presidenti dei Clubs associati in regola con l'iscrizione e si riunisce in forma di assemblea, in via ordinaria almeno una volta all'anno e, su decisione del Consiglio Direttivo, in almeno altre due.

In ogni sua riunione saranno esaminate tutte le questioni organizzative, finanziarie e propagandistiche, finalizzate ad una sempre migliore funzionalità del "Centro Bologna Clubs". Il Comitato provvede all'elezione del Presidente e dei Consiglieri che comporranno il Consiglio Direttivo del "Centro Bologna Clubs", mediante due votazioni distinte e successive durante la medesima assemblea.

L'elezione del Presidente verrà effettuata per prima e sarà proclamato Presidente il candidato che avrà ottenuto il numero più elevato di voti.

L'elezione dei Consiglieri sarà effettuata per seconda potendo ogni Presidente esprimere fino a un massimo di otto preferenze sul numero dei candidati in elenco. Le candidature dovranno essere minimo 6

I candidati a comporre il Consiglio direttivo possono essere il Presidente del singolo Club affiliato o un componente del consiglio direttivo all'uopo delegato dal suo Presidente, in ogni caso alternativi fra loro. Risulteranno

eletti direttamente i primi quattro che avranno ottenuto il maggior numero di voti, mentre gli altri saranno nominati dal Presidente fra i primi non eletti, entro dieci giorni dall'elezione stessa.

I Presidenti, o i loro delegati, eletti e scelti con le modalità di cui sopra comporranno il Consiglio Direttivo che rimarrà in carica per tre anni. Ogni Presidente rappresenta nel Comitato il proprio Club e, qualora non presente, può delegare a sostituirlo il proprio Vice Presidente o un componente del direttivo del club medesimo o altra persona di sua fiducia.

La delega deve essere espressa per iscritto per l'elezione degli organi direttivi del Centro Bologna Clubs e per ogni altro tipo di votazione.

Il Comitato dei Presidenti, oltre alle modalità di riunione del secondo comma di questo articolo, si riunirà in via straordinaria su richiesta:

- a) del Presidente del "Centro Bologna Clubs";
- b) del Consiglio Direttivo;
- c) di almeno un terzo dei Clubs associati.

E' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è necessaria la presenza di 1/3 (un terzo) della base sociale.

Le delibere sono valide se espresse con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati presenti o rappresentati a mezzo delega.

- **ARTICOLO 9**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente eletto ai sensi dell'art. 8 e da otto Consiglieri eletti e/o nominati ai sensi dell'art. 8.

Ogni Consigliere potrà assumere, per delega, incarichi specifici per il raggiungimento degli scopi associativi.

- **ARTICOLO 10**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese su convocazione del Presidente o suo delegato ed entro il mese successivo la fine di ogni campionato presenta il bilancio dell'Associazione al Comitato dei Presidenti per l'approvazione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, su richiesta, i Presidenti che ritengano di dover esporre problematiche varie. Ogni componente del Consiglio Direttivo che per tre volte in un esercizio non partecipa alle riunioni indette dal Consiglio senza giustificato motivo, decade dalla carica e verrà sostituito dal primo dei non eletti.

- **ARTICOLO 11**

Il Consiglio Direttivo delibera sulle questioni ad esso demandate dallo statuto a maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Stabilisce inoltre il programma delle attività sociali in relazione ai fini che persegue il "Centro Bologna Clubs".

- **ARTICOLO 12**

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta a tutti gli effetti il "Centro Bologna Clubs". Firma la corrispondenza e mantiene i contatti con le varie autorità civili e sportive.

- **ARTICOLO 13**

Il Collegio dei Proviviri, se eletto, è composto da tre membri, nominati dal Comitato dei Presidenti, con la stessa permanenza in carica del

Consiglio Direttivo. Il primo membro eletto assume la carica di Presidente del Collegio dei Probiviri. Il Collegio su segnalazione del Consiglio Direttivo provvede alla esecuzione dei seguenti provvedimenti disciplinari: a) Ammonizione; b) Sospensione; c) Radiazione; I provvedimenti disciplinari saranno comunicati e motivati per iscritto agli interessati a mezzo lettera raccomandata (A/R).

PATRIMONIO SOCIALE

- **ARTICOLO 14**

Il fondo comune o patrimonio sociale è formato dai contributi sociali residuali attivi, dai beni mobili e immobili, dai valori e beni che, per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso dell'Associazione, o dalle somme accantonate per qualsiasi scopo. All'inizio di ogni esercizio sociale dovrà redigersi l'inventario del patrimonio o fondo comune da presentarsi al Consiglio Direttivo insieme al bilancio preventivo.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) liberalità di vario genere privi di specifico vincolo di destinazione;
- e) lasciti e donazioni;
- f) rette e proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni ai soci, intendendosi per tali anche gli iscritti ai singoli clubs.

L'Associazione potrà, in via meramente marginale e senza alcun scopo di lucro, esercitare operazioni di natura commerciale finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali e per autofinanziamento, osservando la normativa di diritto tributario e le vigenti disposizioni di legge.

Potrà inoltre organizzare occasionalmente eventi finalizzati alla raccolta pubblica di fondi, per un massimo di due manifestazioni annuali.

- **ARTICOLO 15**

Ogni Club contribuisce all'esercizio finanziario del "Centro Bologna Clubs" versando una quota associativa annuale ed una pro-capite, a titolo di contributo integrativo, che verrà stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE ESERCIZIO SOCIALE

- **ARTICOLO 16**

L'esercizio sociale decorre dal primo luglio e avrà termine il 30 giugno dell'anno successivo.

- **ARTICOLO 17**

L'Associazione ha durata indeterminata

VARIE

- **ARTICOLO 18**

Il Comitato dei Presidenti ha la facoltà qualora ne ravvisi l'opportunità di nominare un Presidente Onorario del "Centro Bologna Clubs".

- **ARTICOLO 19**

L'iscrizione al "Centro Bologna Clubs" implica l'accettazione del presente Statuto ed i soci iscritti sono impegnati a rendere operative le direttive del Comitato dei Presidenti e del Consiglio Direttivo.

- **ARTICOLO 20**

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo, ove ne sia il caso, nominerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri. Il Consiglio Direttivo determinerà pure la destinazione del fondo comune o patrimonio sociale esistente all'atto dello scioglimento, che comunque sarà devoluto ad altre associazioni con finalità simili o con fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

- **ARTICOLO 21**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si richiamano le disposizioni del Codice Civile e delle leggi vigenti.